

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIZZINATO, ALFREDO GALASSO, PAISSAN, GHEZZI, FINOCCHIARO FIDELBO, ANGIUS, MATTIOLI, MUSSI, INNOCENTI, LARIZZA, REBECCHI, SANNA, TURCO, MELILLA, NARDONE, PREVOSTO, RONZANI, MARTE FERRARI, WIDMANN

Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione
per i lavoratori

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella legislazione italiana non è mai stata mai affrontata la questione dell'affermazione del servizio di mensa come diritto, in quanto principio valido anche in senso generale ed astratto.

La garanzia del diritto alla consumazione di un pasto caldo nel corso della giornata lavorativa nella storia politica e sindacale del nostro Paese è stata affrontata sia attraverso disposizioni legislative che attraverso la contrattazione tra le parti sociali. Oggi milioni di lavoratori italiani fruiscono della ristorazione aziendale, ma altrettanti milioni di operai, impiegati e dirigenti non godono di tale possibilità.

Fu con la stagione degli scioperi antifascisti del marzo 1943-44 che i lavoratori posero con forza la questione del diritto di servizio di mensa, e il decreto del prefetto di Milano del marzo 1944 stabilì l'obbligo delle aziende di fornire un pasto caldo durante la giornata lavorativa.

Nel dopoguerra il problema del servizio di mensa fu variamente affrontato a livello contrattuale.

La questione della mensa — e del valore della retribuzione in natura — rieplose nel biennio 1954-56, quando numerose sentenze giudiziarie fissarono il computo del valore della prestazione in natura quale parte integrante del salario.

Si arrivò poi ad una intesa interconfederale (20 aprile 1956) fra CGIL - CISL - UIL e Confindustria rivestita di efficacia *erga omnes* con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 1956, che definì gli istituti contrattuali sui quali calcolare l'indennità di mensa e il suo valore convenzionale.

Attraverso diversi accordi succedutisi nel corso degli anni questa impostazione è stata mantenuta fin quasi ai giorni nostri. Nel contempo il servizio di ristorazione aziendale si estendeva. Negli anni '70 ebbero un grande sviluppo, in diverse parti del Paese, le mense interaziendali costituite con il contributo delle aziende (l'1 per cento del monte salari) e degli enti locali. Negli anni '80 uno sviluppo della ristorazione aziendale interessò le grandi imprese ed in primo luogo la FIAT dopo un'intesa con CGIL - CISL - UIL.

La questione relativa al servizio di mensa da due anni a questa parte è di nuovo tornata all'ordine del giorno, ponendo seri problemi alle parti sociali, in assenza di una adeguata normativa generale di riferimento.

La questione controversa, com'è affermato in una sentenza del tribunale di Milano, non è relativa alla natura retributiva della mensa, ma al valore da dare alla stessa.

Mentre le aziende sostengono che il valore da dare alla mensa non possa essere convenzionale, fermo quindi a 120 lire definite nel 1957 (100 lire quale contributo dell'azienda 20 lire quale contributo dei lavoratori) i lavoratori affermano che, effettuata la rivalutazione della quota a carico dei lavoratori da 20 a 1300 lire, è necessario considerare rivalutata nella stessa proporzione la quota a carico dell'azienda, che da 100 lire dovrebbe passare a 6.500 lire, valore da calcolarsi come indennità sostitutiva sugli istituti contrattuali.

Numerose aziende hanno, infatti, in questi ultimi anni inteso mutare il rapporto tra la quota a carico del lavoratore e quella a carico dell'azienda, alterando così il valore convenzionale.

Alcune sentenze hanno in questi mesi dato ragione ai ricorsi promossi dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Per tutta risposta, varie aziende hanno disdetto gli accordi sui servizi di ristorazione aziendale, con la conseguenza che le aziende operanti nella gestione delle mense hanno licenziato i lavoratori.

Con questa proposta di legge si propone una soluzione delle controversie in corso attraverso la definizione di una precisa normativa che costituisca la base di riferimento, articolata essenzialmente in quattro punti:

1) la definizione della mensa quale servizio di ristorazione e diritto per tutti i lavoratori dipendenti;

2) l'attribuzione alla mensa di un valore retributivo di natura convenzionale;

3) la predisposizione di uno stretto rapporto tra il contributo dei lavoratori per la fruizione del pasto e ciò che corrisponde l'azienda quale indennità « convenzionale » di mancata mensa;

4) la possibilità di una soluzione tassativa per quanto concerne il contenzioso in corso.

Nel nostro Paese, milioni di lavoratori non hanno il diritto alla fruizione di un servizio di mensa. La struttura economica e produttiva del Paese è profondamente mutata: da industriale-agricola è diventata prevalentemente fondata sul settore del terziario e dei servizi per l'industria e l'agricoltura. Una vera e propria rivalutazione è intervenuta nel mercato del lavoro con l'ingresso in massa delle donne nelle attività lavorative. Da qui la maggiore esigenza di servizi come la ristorazione per i lavoratori. Per questo motivo, onorevoli colleghi, l'affermazione del principio che configura il servizio di mensa quale diritto universale rappresenta un importante intervento legislativo, che si pone come fondamentale ed irrinunciabile necessità ed acquisizione per i lavoratori italiani e che ha valore di civiltà nel contesto di quelli che dovrebbero essere i diritti sociali di cittadinanza.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si definisce il diritto alla mensa, nella forma di consumazione gratuita di un pasto caldo per ogni giornata lavorativa.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per la fruizione del servizio: mensa aziendale, mensa interaziendale, accordo del datore di lavoro con servizi o centri o imprese di ristorazione.

Per quanto riguarda la fruizione del servizio l'articolo 3 dispone che le modalità vengano concordate fra le parti sociali sulla base delle caratteristiche del soggetto obbligato, o delle aziende, e delle attività che esso svolge. Lo stesso articolo stabilisce che ai lavoratori addetti al servizio di ristorazione si applicano, in caso di ristrutturazioni aziendali, gli stessi interventi di legge (cassa integrazione guadagni, mobilità, eccetera) che si applicano per i lavoratori dell'azienda.

L'articolo 4 stabilisce come, per la realizzazione e gestione delle mense interaziendali, sia possibile la costruzione di apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali.

Con l'articolo 5 si dà mandato alle organizzazioni sindacali e agli organismi costituiti ai sensi dello statuto dei lavoratori di definire, ai diversi livelli possibili, il menù-tipo, la qualità e la quantità delle vivande.

In base al dettato dell'articolo 6, a cura delle società di realizzazione e di gestione di cui all'articolo 4, viene istituita ai diversi livelli una commissione di controllo, che può coincidere con le rappresentanze sindacali aziendali elette dai lavoratori.

L'eventuale contributo del lavoratore per la fruizione del servizio viene definito attraverso accordo tra le parti, in base all'articolo 7.

In ogni caso, il valore del contributo non può superare quello convenzionale dell'indennità sostitutiva di mensa, così come definito tra le parti in base all'articolo 8.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che il lavoratore che volontariamente rinuncia alla consumazione del pasto non ha diritto a

nessuna indennità sostitutiva per le giornate in cui non ha volontariamente utilizzato il servizio di ristorazione. Le successive variazioni del valore dell'indennità e del contributo eventuale debbono essere, ai sensi dell'articolo 9, percentualmente identiche e concordate fra le parti sociali.

L'articolo 10 stabilisce il criterio di definizione del valore dell'indennità ai fini della contribuzione previdenziale.

Con l'articolo 11 vengono demandate ai contratti di lavoro od accordi collettivi l'attribuzione al vitto o all'indennità sostitutiva della natura retributiva, e la determinazione o meno degli effetti conseguenti.

Gli articoli finali definiscono le modalità e i tempi di realizzazione del servizio di ristorazione ed il ruolo dell'assessorato al lavoro di ogni regione e degli uffici regionali del lavoro.

L'articolo 13 garantisce il diritto ad una deduzione di imposta per le aziende che realizzino un nuovo servizio di ristorazione, pari al 20 per cento del valore dello stesso.

In caso di controversia l'articolo 14 stabilisce la possibilità di dar luogo ad una transazione collettiva salvaguardando il diritto individuale di adesione a tale transazione. Per questo con l'articolo 15, si abrogano i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che contrasta con tale principio, vulnera il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini e quello generale, di cui all'articolo 11 delle preleggi, relativo alla irretroattività della legge.

In ogni caso la sede per la definizione di eventuali controversie è l'ufficio provinciale del lavoro della provincia ove ha sede l'azienda.

Onorevoli colleghi, con la rapida approvazione di questa proposta di legge, oltre a far compiere al Paese un passo avanti sul piano civile, si dà una positiva risposta ai tanti milioni di lavoratori italiani che tutt'oggi non possono fruire del servizio di ristorazione aziendale, come diritto universale di cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto alla mensa).

1. È fatto obbligo alle imprese, agli enti pubblici economici e non economici ed alle aziende ad essi assimilate, nonché a tutti i datori di lavoro, di assicurare ai lavoratori il diritto alla consumazione gratuita di un pasto caldo per ogni giornata lavorativa.

ART. 2.

(Modalità di esercizio del diritto alla mensa).

1. La fruizione del servizio di ristorazione di cui all'articolo 1 avviene, in relazione alle dimensioni dell'impresa, ente o datore di lavoro obbligato, e agli orari di lavoro, attraverso:

- a) mense aziendali;
- b) mense interaziendali;
- c) accordi del datore di lavoro con servizi, centri o imprese di ristorazione.

ART. 3.

(Fruizione del servizio).

1. Le modalità di fruizione dei servizi di cui all'articolo 2 sono concordate fra le parti sociali sulla base delle caratteristiche del soggetto obbligato e delle attività che esso svolge.

2. Per le mense interaziendali, la sede per la definizione delle intese fra le parti sociali di cui al comma 1 è l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

3. In caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali, di crisi aziendali ovvero di andamenti del ciclo produttivo che determinano ricadute sui lavoratori addetti al servizio di ristora-

zione, gli interventi di integrazione salariale previsti dalla legge che si applicano per i lavoratori dell'azienda presso la quale viene svolto il servizio mensa, previo accordo fra le parti interessate, sono estesi ai lavoratori addetti a tale servizio.

ART. 4.

(Mense interaziendali).

1. Le mense interaziendali hanno carattere sociale.

2. Per la realizzazione e gestione delle mense interaziendali possono costituirsi società a responsabilità limitata o per azioni.

3. Possono essere azionisti delle società di cui al comma 2 anche gli enti locali.

4. Le strutture delle mense interaziendali possono essere utilizzate anche per attività sociali e culturali.

ART. 5.

(Lista delle vivande).

1. In relazione al tipo di attività, alla etnia e alla religione dei lavoratori, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi costituiti nel loro ambito, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, concordano con le organizzazioni degli imprenditori e degli altri datori di lavoro, a livello nazionale, aziendale, interaziendale o di gruppo, ovvero a livello territoriale, le liste, la quantità e la qualità delle vivande, definendo un tipo *standard* di menù.

2. Il menù-tipo deve prevedere, fra l'altro, la disponibilità di cibi caldi.

ART. 6.

(Controllo).

1. Sulla base dei criteri individuati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, viene istituita a livello aziendale, interaziendale o di gruppo, ovvero a livello territoriale, a cura delle organizzazioni o degli organismi di cui all'articolo 4, una commissione

di controllo, sulla base delle caratteristiche del servizio di mensa.

2. La commissione di controllo di cui al comma 1 può coincidere con le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. I rappresentanti dei lavoratori nella commissione di cui al comma 1 sono eletti dagli stessi, con voto segreto, ogni due anni.

ART. 7.

(Contributo).

1. L'eventuale contributo monetario del lavoratore per la fruizione del servizio di mensa ha carattere convenzionale e viene definito mediante accordo tra le parti di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'eventuale contributo da parte del lavoratore non può avere un valore pari o superiore a quello convenzionale dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Valore dell'indennità).

1. Il valore dell'indennità sostitutiva di mensa viene definito convenzionalmente tra le parti ai livelli di cui all'articolo 5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11.

2. Il lavoratore che volontariamente rinuncia alla consumazione del pasto non ha diritto ad alcuna indennità sostitutiva per le giornate in cui non ha utilizzato il servizio di ristorazione.

ART. 9.

(Variazioni percentuali).

1. Definito il valore dell'indennità di cui all'articolo 8 ed il contributo eventuale di cui all'articolo 7, le successive

variazioni debbono essere percentualmente identiche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere concordate fra le parti di cui all'articolo 5.

ART. 10.

*(Valore dell'indennità
ai fini della contribuzione previdenziale).*

1. Ai fini della contribuzione previdenziale il valore dell'indennità di mensa viene annualmente definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepito nell'articolo 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 11.

(Natura retributiva).

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2121, terzo comma, e 2242 del codice civile, nonché dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dalle altre norme di legge che considerino la corresponsione del vitto o dell'indennità sostitutiva quale parte della retribuzione, spetta ai contratti ed accordi collettivi attribuire loro natura retributiva, determinando gli effetti connessi ad istituti legali o contrattuali del rapporto di lavoro.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. A partire dal 1° gennaio 1993 hanno inizio le trattative fra le parti di cui all'articolo 5 per definire modalità e tempi di realizzazione del servizio di ristorazione presso le aziende, gli enti e gli altri datori di lavoro in cui esso manchi, da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

2. Nella fase di transizione il valore dell'indennità sostitutiva della mensa per le aziende ancora prive di servizio di ristorazione aziendale viene convenzionalmente definito a livello provinciale fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro della provincia.

3. L'assessorato al lavoro di ogni regione, d'intesa con il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, utilizzando le strutture degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, opererà affinché, nei termini e da parte dei soggetti di cui al comma 1, si provveda alla realizzazione dei servizi di ristorazione per i lavoratori ove ancora essi non esistano.

ART. 13.

(Deduzione dal reddito imponibile).

1. I soggetti che realizzino un nuovo servizio di ristorazione possono dedurre dal reddito imponibile il venti per cento del valore del nuovo servizio realizzato.

ART. 14.

(Transazione su controversia).

1. In caso di controversie sul valore convenzionale della mensa e dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'articolo 8 è possibile, mediante contrattazione o accordi collettivi, pervenire ad una transazione collettiva, fatto salvo il diritto individuale di adesione alla medesima.

2. La sede per la definizione delle controversie di cui al comma 1 è l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia in cui ha sede il soggetto datore di lavoro.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Le parti sociali, nel rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, sono tenute al

rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Dalla data del 1° gennaio 1996, le aziende che non abbiano provveduto a realizzare il servizio di ristorazione di cui all'articolo 1 sono soggette mensilmente al pagamento di una sanzione per ogni dipendente pari al valore dell'indennità di mensa, fissato ai fini della contribuzione previdenziale ai sensi dell'articolo 10, moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva attività lavorativa nella azienda in quel mese.

2. L'importo della sanzione di cui al comma 1 viene versato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Fondo adeguamento pensioni, come previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.